### COMUNE DI EMPOLI

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

[Aggiornato con le modifiche introdotte dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 46 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133]

#### INDICE-SOMMARIO:

# TITOLO I DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

Articolo 1: Oggetto e finalità

ARTICOLO 2: Campo di applicazione

ARTICOLO 3: Definizioni

ARTICOLO 4: Riferimenti generali e organizzativi interni

**ARTICOLO 5:** Formalizzazione dei rapporti di collaborazione

ARTICOLO 6: Contenuti essenziali dei contratti
ARTICOLO 7: Controlli e verifiche funzionali

# TITOLO II NORME SPECIFICATIVE

ARTICOLO 8: Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni autonome

ARTICOLO 9: Requisito della «provata competenza»

ARTICOLO 10: Procedura per la selezione dei collaboratori autonomi

ARTICOLO 11: Peculiarità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa

# TITOLO III SUL LAVORO OCCASIONALE

#### Articolo 12: Definizione e regole particolari

# TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

ARTICOLO	13: Scopi istituzionali determinati con atto consiliare
ARTICOLO	14: Determinazione del limite massimo della spesa
	annua
ARTICOLO	15: Pubblicità dei rapporti di collaborazione autonoma
ARTICOLO	16: Parere del Collegio dei revisori dei conti
ARTICOLO	17: Invio alla Corte dei Conti
ARTICOLO	18: Disposizioni generali di rinvio
APTTCOLO	19. Entrata in vigore

# TITOLO I DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

### ARTICOLO 1 (OGGETTO E FINALITÀ)

- 1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge.
- 2. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti solo per il perseguimento degli scopi istituzionali propri di questo Comune di Empoli direttamente stabiliti per legge ovvero fissati sulla base di un apposito atto di programmazione approvato dal Consiglio comunale, secondo quanto più puntualmente indicato all'articolo 13 che segue.

# ARTICOLO 2 (CAMPO DI APPLICAZIONE)

- 1. Sono esclusi dall'influenza del presente Regolamento tutti i rapporti di natura schiettamente subordinata (ex articoli 2094 e segg. del Codice civile; art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), nonché tutti quei rapporti di natura autonoma conferiti:
  - in relazione ad adempimenti obbligatori per legge (ad esempio, nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti);
  - per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
  - per l'attività di «brokeraggio» assicurativo;

- per progettazioni di opere e lavori pubblici, per la predisposizione di strumenti urbanistici et similia;
- per l'istituzione degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (ex articolo 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- per i componenti di commissioni di gare per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici.
- 2. Sono inoltre da ritenersi esclusi dalla disciplina del presente Regolamento anche tutte quelle prestazioni di natura professionale che concettualmente possano farsi rientrare nell'ambito dell'appalto di prestazioni di servizi di cui al Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Parimenti sono escluse dal suo ambito di applicazione le prestazioni dei soggetti incardinati nelle strutture di staff del Sindaco e/o degli Assessori.

# ARTICOLO 3 (DEFINIZIONI)

- 1. La nozione di COLLABORAZIONE AUTONOMA deve intendersi come riassuntiva e comprensiva di tutte le tipologie di lavoro autonomo a prescindere dal suo specifico oggetto. Rientrano pertanto in detta nozione, esemplificativamente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incarichi professionali esterni e gli incarichi di consulenza, ricerca e di studio.
- 2. Per più puntuale collocazione nozionale delle predette figure si specifica che si intendono:

- a) per «collaborazioni coordinate e continuative» (Co.co.co.), i rapporti di collaborazione esterna, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato (art. 409 Codice procedura civile, comma 1, numero 3, sui rapporti di lavoro cosiddetti «parasubordinati»);
- b) per «incarichi professionali esterni», i contratti d'opera per l'acquisizione di elevate competenze (ovvero di «collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità»), anche prescindere dall'iscrizione in appositi Albi professionali, intesi come rapporti di autonomo (cosiddetti «canonici») intessuti con soggetti estranei all'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative in vigore (articoli 2222 e segg. del Codice civile; art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali);
- c) per «incarichi professionali esterni di consulenza, ricerca e/o studio», i contratti d'opera del genus scolpito alla lettera b), che precede e che hanno puntuale riferimento alle prestazioni, appunto, di consulenza, studio e/o ricerca.

#### ARTICOLO 4

#### (RIFERIMENTI GENERALI E ORGANIZZATIVI INTERNI)

1. Il presente Regolamento disciplina profili di organizzazione del Comune Empoli , con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 («Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica

- alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»).
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento sono definite con riferimento anche allo Statuto comunale con riguardo generale alla materia dell'organizzazione e delle risorse umane e, specificamente, all'articolo 50, comma 3, concernente le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
- 3. L'istruttoria della singola pratica di incarico si radica nelle competenze del Servizio che si avvale dell'incarico, il cui dirigente ne stipula il correlativo contratto. Per ipotesi di incarico servente trasversalmente più Servizi, la competenza per la firma della convezione spetta al Segretario Generale che determina anche l'Ufficio competente per l'istruttoria.
- 4. Spetta ai soggetti indicati al comma precedente provvedere alle comunicazioni di legge relative alla instaurazione del rapporto di collaborazione nonché degli estremi contrattuali alle competenti autorità, quali, esemplificativamente: (a) l'ipotesi riportata sotto l'articolo 11, comma 4, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché, (b) quella di carattere più generale, dell'invio alla Corte dei Conti di cui all'articolo 16, che segue.
- 5. Prelinarmente all'avvio della procedura di affidamento il Dirigente del settore interessato dovrà verificare, di concerto con responsabile settore gestione del personale e con il responsabile settore bilancio, la compatibilità della spesa prevista con i limiti della spesa vigenti e con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale in tema di gestione del personale.

#### ARTICOLO 5

#### (FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE)

1. Gli incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, sti-

pulato ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, in forma scritta.

2. L'Amministrazione e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

### ARTICOLO 6 (CONTENUTI ESSENZIALI DEI CONTRATTI)

- 1. I contratti di cui al presente Regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenzia-li:
  - a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
  - b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
  - c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
  - d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
  - e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
    - f) i profili economici.

### ARTICOLO 7 (CONTROLLI E VERIFICHE FUNZIONALI)

- 1. L'Amministrazione per il tramite del Segretario Generale o suo delegato, provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori autonomi in relazione alla attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.
- 2. Si applicano i vincoli procedurali e finanziari previsti dalla legge in materia di collaborazioni autonome.

# TITOLO II NORME SPECIFICATIVE

#### Articolo 8

#### (PRESUPPOSTI PER L'ATTIVAZIONE DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME)

- 1. L'Amministrazione comunale di Empoli conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.
- 2. In particolare, durante la fase istruttoria, occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
  - a) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi programmatici dell'Ente (e dunque il suo inserimento nella Relazione revisionale e programmatica ovvero nel Piano esecutivo di gestione - P.E.G. - ovvero ancora in un atto di indirizzo);
  - **b)** l'impossibilità di procurarsi all'interno della struttura organica le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
  - c) l'effettuazione della verifica del requisito indicato nella lettera immediatamente precedente attraverso una reale ricoquizione sotto il profilo quantitativo e qua-

litativo della situazione organizzativa interna;

- d) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (segnatamente: durata, luogo, oggetto e compenso);
  - e) la temporaneità dell'incarico;
- f) la proporzione tra compensi erogati
  all'incaricato e utilità conseguite
  dall'Amministrazione;
- g) «la provata competenza» del soggetto
  incaricato;
- h) la realizzazione della scelta dell'incaricato attenendosi a criteri di trasparenza.

#### ARTICOLO 9

#### (REQUISITO DELLA «PROVATA COMPETENZA»)

- 1. Il requisito della «provata competenza» di cui alla lettera g), comma 2, del precedente articolo 8, che deve essere posseduto dal collaboratore autonomo si riferisce, in via normale, alla sussistenza, in capo al medesimo, della specializzazione universitaria.
- 2. Si prescinde, tuttavia, dallo stretto rispetto della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi; ovvero allorché si tratti di attività qualificate da rendersi da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali e simili.
- 3. Resta fermo che anche per le ipotesi del precedente secondo comma la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento.

#### Articolo 10

#### (PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI COLLABORATORI AUTONOMI)

- 1. I collaboratori ai quali si intendono affidare incarichi di collaborazione autonoma, sono individuati sulla base di idoneo *curriculum*, da valutarsi con riferimento a criteri di competenza professionale, desumibili principalmente:
  - a) dai titoli posseduti;
  - **b)** dalle esperienze di lavoro afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.
- 2. Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia complessiva di Euro 5.000 (cinquemila), l'affidamento deve essere preceduto anche dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito del Comune per almeno quindici giorni consecutivi. I criteri di cui al comma 1, che precede, sono evidenziati su tale avviso, con eventuale predeterminazione dei punteggi. Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell'entità del conferendo incarico.
- 3. È ad ogni modo compito del dirigente che si avvale dell'incarico di collaborazione autonoma, assicurare forme adeguate e consone di trasparenza nell'individuazione del collaboratore, da rapportarsi all'entità e importanza dell'incarico.
- 4. Per l'individuazione delle consone e adeguate forme di trasparenza di cui al comma che appena precede, il dirigente, sempre tenendo conto della consistenza dell'incarico, tiene presenti, a titolo di orientamento, i criteri procedurali indicati agli articoli 4 e 5 dello schema di Regolamento, unito alla Circolare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2008, n. 2 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2008).

#### ARTICOLO 11

### (PECULIARITÀ DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA)

- 1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
- 2. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
- 3. È esclusa in ogni caso l'utilizzazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Ente.
- 4. L'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preventivamente comunicata al competente «Centro per l'impiego» ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

# ITOLO III SUL LAVORO OCCASIONALE

# ARTICOLO 12 (DEFINIZIONE E REGOLE PARTICOLARI)

1. Si intendono per prestazioni di lavoro occasionale quelle di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare svolte a vantaggio del Comune. In ogni caso, anche allorché la durata della collaborazione sia inferiore ai trenta giorni, il compenso percepito dal lavoratore non può superare la soglia di Euro 5.000 (cinquemila).

- 2. Nel caso di attività incardinabile nel concetto di lavoro occasionale i presupposti di attivazione dell'incarico possono risultare fortemente attenuati rispetto a quanto già indicato nel precedente articolo 10, fermo il rispetto dell'interesse generale e della obiettiva necessità del medesimo.
- 3. Per ipotesi di conclamata urgenza può prescindersi dal ricorso a procedure selettive, fermo sempre il rispetto dell'imparzialità amministrativa e secondo il prudente apprezzamento del responsabile del procedimento.
- 4. Si applica, per connessione, anche alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale il disposto della previa comunicazione al «Centro per l'impiego» di cui all'articolo 11, comma 4, che precede.
- 5. Per gli adempimenti di cui al comma precedente (4) il dirigente interessato si avvarrà della collaborazione dell'Ufficio Personale.

# TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

#### Articolo 13

#### (SCOPI ISTITUZIONALI DETERMINATI CON ATTO CONSILIARE)

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti solo per la realizzazione di finalità istituzionali. Qualora detti incarichi non riguardino finalità istituzionali già direttamente ricavabili da leggi o regolamenti del Comune, essi possono essere affidati solo previa individuazione di ulteriori finalità

istituzionali stabilita in apposito atto di programmazione approvato dal Consiglio comunale.

- 2. Spetta all'Ufficio di segreteria di proporre al Consiglio tali ulteriori finalità istituzionali.
- 3. Il programma delle ulteriori attività istituzionali è, di norma, discusso e approvato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo.

#### ARTICOLO 14

#### (DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA)

- 1. In adempimento della previsione recata dall'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), così come modificata dall'articolo 46, comma 3, del decreto-legge n. 118/2008, convertito in legge n. 133/2008, il limite annuo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma disciplinati dal presente Regolamento è fissato nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Spetta alla cura del competente Ufficio Ragioneria di concerto con l'Ufficio Personale stabilire le modalità procedurali idonee per garantire il puntuale rispetto della previsione recata dal comma precedente.
- 3. Nelle more di approvazione del bilancio preventivo, per i limiti di spesa, è fatto prudente riferimento a quello stabilito per l'anno precedente, che risulti effettivamente impegnato.

#### ARTICOLO 15

#### (PUBBLICITÀ DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA)

1. Il nominativo del collaboratore, l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso lordo devono essere pubblicati, sotto la responsabilità del soggetto individuato nel precedente articolo

- 4, comma 3, sul sito istituzionale di questo Comune di Empoli
- 2. L'incombenza di cui al comma precedente è richiesta con riferimento ai contratti di collaborazione di cui al Titolo II di questo Regolamento. La pubblicazione in parola è anche condizione di efficacia e di esecuzione del relativo contratto.

# ARTICOLO 16 (PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

- 1. È rimesso al prudente apprezzamento del dirigente del Servizio cui la collaborazione autonoma accede, richiedere un preventivo parere al Collegio dei revisori dei conti sulla conformità allo schema legale dello stipulando contratto di collaborazione.
- 2. La richiesta di parere, salvo specifiche evenienze, deve di norma essere acquisita obbligatoriamente allorché il rapporto di collaborazione autonoma sia superiore ai 5.000 euro.
- 3. Della eventuale acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti, il dirigente deve dare atto nella determina a contrattare.

# ARTICOLO 17 (INVIO ALLA CORTE DEI CONTI)

1. I contratti di collaborazione autonoma il cui importo risulti superiore ai 5.000 (cinquemila) euro devono essere inviati alla competente Sezione regionale toscana di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 21 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

# Articolo 18 (Disposizioni generali di rinvio)

- 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
- 2. Il presente Regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni.

# ARTICOLO 19 (ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce in toto il «Regolamento sull'affidamento di incarichi professionali esterni e di collaborazioni coordinate e continuative», approvato con atto Giunta Comunale nº 77 del 28.4.2008 e nº 39 del 10.6.2008.